

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 1, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO ("TUF") E DELL'ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI"), AVENTE AD OGGETTO L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA FLY S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI CARRARO S.P.A..

Padova, 28 marzo 2021

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1 del TUF, nonché del Regolamento Emittenti, Fly S.r.l. ("**NewCo**" o l'"**Offerente**") società controllata, indirettamente (per il tramite di Finaid S.p.A., di seguito "**Finaid**"), da Enrico e Tomaso Carraro, con la presente comunicazione (la "**Comunicazione**"), rende noto di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'"**Offerta**") finalizzata:

- (i) ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Carraro S.p.A. ("**Carraro**" o l'"**Emittente**") - dedotta la Partecipazione di Maggioranza (come *infra* definita) e le Azioni Proprie (come *infra* definite) - pari a complessive n. 21.331.916 azioni ordinarie dell'Emittente rappresentative del 26,76% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"); e
- (ii) a ottenere la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") delle Azioni (il "**Delisting**").

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 2,40 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**"), secondo quanto meglio precisato al seguente paragrafo 3.2.

L'Offerente promuoverà l'Offerta nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, presentando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") destinato alla pubblicazione, cui si rinvia per una compiuta descrizione e valutazione dell'Offerta.

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali e le condizioni di efficacia dell'Offerta.

## 1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

### 1.1 L'Offerente e la relativa compagine sociale

(a) L'Offerente, Fly S.r.l., è una "società a responsabilità limitata" di diritto italiano, costituita in data 22 marzo 2021, con sede legale in Padova, via Porciglia n. 14, partita IVA e codice fiscale 05366900289 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova in corso di registrazione.

(b) Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale dell'Offerente è attualmente detenuto in via esclusiva da Finaid che ha provveduto alla sua costituzione.

(c) Successivamente alla pubblicazione della presente Comunicazione – in forza dell'Accordo di Investimento (come definito al successivo paragrafo 1.2) stipulato in data odierna dalle Persone che Agiscono di Concerto (come nel seguito individuate) Finaid cederà parte della propria partecipazione nell'Offerente alle altre Persone che Agiscono di Concerto cosicché il capitale dell'Offerente sarà detenuto da:

- Enrico Carraro e Tomaso Carraro (*pro indiviso*), per una quota del valore nominale di Euro 452,00 pari al 4,52 % del capitale sociale;
- Julia Dora Koranyi Arduini (“**JDKA**”), per una quota del valore nominale di Euro 4.574,00 pari al 45,74% del capitale sociale; e
- Finaid per una quota del valore nominale di Euro 4.974,00 pari al 49,74% del capitale sociale.

(d) Finaid è a sua volta controllata da Enrico e Tomaso Carraro, titolari (*pro indiviso*) di una partecipazione pari al 55 % del relativo capitale sociale e titolari direttamente del 5% ciascuno, per un totale del 65%.

(e) Il restante 35% del capitale sociale di Finaid è detenuto da altri azionisti essendo Finaid titolare di azioni proprie nella misura del 18,50%.

(f) Su n. 3.774.640 Azioni di Carraro di proprietà di Enrico e Tomaso Carraro (*pro indiviso*) – con diritto di voto in assemblea ordinaria – vantano usufrutto altri membri della famiglia.

(g) Su n. 3.039.595 azioni di Finaid di proprietà di Enrico e Tomaso Carraro (*pro indiviso*) – con diritto di voto in assemblea ordinaria – vantano usufrutto altri membri della famiglia.

(h) Alla luce di quanto sopra descritto, Enrico e Tomaso Carraro detengono – congiuntamente e *pro indiviso* – il controllo di diritto su Finaid e sull’Offerente e controllano altresì l’Emittente, ai sensi dell’articolo 93 del TUF (cfr. paragrafo 1.3.1 *infra*), direttamente (con una partecipazione *pro indiviso* pari al 7,42% del capitale sociale) e per il tramite di Finaid.

(i) NewCo è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto alla data della presente Comunicazione da Tomaso Carraro, Presidente, ed Enrico Carraro.

### ***1.2 Persone che agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta***

(a) Ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, del TUF, Finaid ed Enrico e Tomaso Carraro – nonché JDKA – sono persone che agiscono di concerto con l’Offerente (le “**Persone che Agiscono di Concerto**” e, ciascuna di esse, una “**Persona che Agisce di Concerto**”).

(b) In particolare:

- (i) Finaid deve essere considerata persona che agisce di concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lett. b), del TUF in quanto controllata da Enrico e Tomaso Carraro (cfr. paragrafo 1.1 *supra*);
- (ii) Enrico e Tomaso Carraro devono essere considerati persone che agiscono di concerto con l’Offerente:
  1. ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lett. b), del TUF in quanto controllano indirettamente l’Offerente (cfr. paragrafo 1.1(h) *supra*); e
  2. ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lett. d), del TUF in quanto amministratori dell’Offerente (cfr. paragrafo 1.1(i) *supra*);
- (iii) JDKA deve essere considerata persona che agisce di concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4 bis, del TUF in quanto, ai sensi del Patto Parasociale (come nel seguito definito):
  1. verrà a breve a detenere una partecipazione nel capitale dell’Offerente;
  2. suo marito, il signor Riccardo Arduini (amministratore dell’Emittente), sarà nominato amministratore dell’Offerente.

(c) In data 28 marzo 2021, le Persone che Agiscono di Concerto, come sopra identificate, hanno sottoscritto un accordo di investimento, avente ad oggetto n. 55.757.526 Azioni,

rappresentative del 69,94% del capitale sociale di Carraro (di seguito, l'“**Accordo di Investimento**”) che contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122, comma 5, del TUF.

(d) Ai sensi dell'Accordo di Investimento, *inter alia*, i soci dell'Offerente si sono reciprocamente impegnati a:

(i) deliberare, prima della data di pubblicazione del Documento di Offerta, un aumento di capitale dell'Offerente – condizionato al successo dell'Offerta - per un importo complessivo pari ad Euro 24.591.698 (l'“**Aumento di Capitale**”) oltre al sovrapprezzo, da sottoscrivere mediante il conferimento (il “**Conferimento**”) delle Azioni di loro proprietà ad eccezione di:

1. n. 4.691.060 Azioni (pari al 5,88% del capitale ed al 7,08% dei diritti di voto) di proprietà di Finaid che non saranno conferite insieme alle altre e rimarranno nella disponibilità di Finaid; e
2. n. 3.774.640 Azioni (pari al 4,74% del capitale ed al 5,40% dei diritti di voto) di proprietà di Enrico e Tomaso Carraro (*pro indiviso*) che non saranno conferite insieme alle altre e rimarranno nella disponibilità di Enrico e Tomaso Carraro (*pro indiviso*);
3. n. 100 Azioni (pari allo 0,00013% del capitale e allo 0,00015% dei diritti di voto) di proprietà di JDKA che non saranno conferite insieme alle altre e rimarranno nella disponibilità di JDKA;

(collettivamente, (1), (2) e (3) le “**Azioni Da Non Conferirsi**” e per differenza, le altre, collettivamente, le “**Azioni Da Conferirsi**”); e

(ii) conferire, prima della data di pubblicazione del Documento di Offerta, nel capitale dell'Offerente, in sottoscrizione dell'Aumento di Capitale che loro stessi provvederanno a deliberare come previsto dal precedente punto (i), ma condizionatamente al successo dell'Offerta (dovendo intendersi per tale il verificarsi della Condizione di Efficacia dell'Offerta, ovvero, ricorrendone i presupposti ed in coerenza con le norme applicabili, la rinuncia a tale Condizione di Efficacia), tutte le Azioni Da Conferirsi complessivamente pari al 59,32% del capitale sociale dell'Emittente ed al 71,41% dei diritti di voto esercitabili. (restando inteso che la valorizzazione delle Azioni Da Conferirsi – comprensiva di sovrapprezzo - non potrà in nessun caso eccedere il Corrispettivo);

cosicché, nel momento stesso in cui l'Offerta dovesse concludersi con successo, l'Offerente si troverà nella piena disponibilità di tutte le Azioni Da Conferirsi pari, come già precisato, complessivamente a n. 47.291.726 Azioni, rappresentative del 59,32% del capitale sociale di Carraro e del 55,54% dei diritti di voto (tenuto conto che per effetto del Conferimento le Azioni Da Conferirsi perderanno il diritto alla maggiorazione ai sensi del relativo regolamento e senza ancora considerare il possibile raddoppio dello “scaglione” che andrà a maturare il diritto alla maggiorazione in data 28 aprile 2021 di cui al successivo paragrafo 1.3(e)) così acquisendo il controllo di diritto dell'Emittente.

(e) La stipula dell'Accordo di Investimento e del Patto Parasociale non muta il controllo su Carraro che – anche ad esito della stipula dello stesso e del positivo perfezionamento dell'Offerta – continuerà a fare capo ad Enrico e Tomaso Carraro (*pro indiviso*).

(f) Fermo restando quanto precede, l'Offerente sarà il solo soggetto:

- (i) a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell'Offerta che saranno portate in adesione alla medesima;
- (ii) tenuto ad adempiere all'eventuale obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 del TUF; nonché
- (iii) titolare del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF;

meglio descritti ai successivi paragrafi 3.6.2 e 3.6.3.

(g) In data 28 marzo 2021, le persone che Agiscono di Concerto, come sopra identificate, hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto n. 55.757.526 Azioni, rappresentative del 69,94% del capitale sociale dell'Emittente (e quindi sia le Azioni Da Conferirsi che le Azioni da Non Conferirsi - di seguito, il "**Patto Parasociale**"), con il quale le parti hanno inteso stabilire i termini e le condizioni che, a seguito e a condizione del Delisting, regoleranno i loro rapporti quali soci di NewCo e, indirettamente, delle società controllate da NewCo.

### **1.3 L'Emittente**

(a) L'Emittente è Carraro S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Campodarsego (PD), via Olmo n. 37, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Padova n. 00202040283, avente, alla data della presente Comunicazione, un capitale sociale pari ad Euro 41.452.543,60 (quarantunomilioni quattrocentocinquantaduemilacinquecento quarantatre, virgola sessanta) interamente versato, diviso in n. 79.716.430 (settantanovemilioni settecentosedicimilaquattrocento trenta) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 cadauna (zero virgola cinquantadue).

(b) Le Azioni sono quotate sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-bis del TUF (codice ISIN per le azioni ordinarie: IT0001046553).

(c) Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

(d) Le Azioni danno diritto a un voto ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.10 dello statuto sociale (le Azioni cui – in conformità alle applicabili norme statutarie spetta un voto doppio – le "**Azioni a Voto Maggiorato**").

(e) La Società mantiene – ai sensi dello statuto – un Registro Speciale delle Azioni a Voto Maggiorato che alla data della presente Comunicazione riporta quanto segue:

<b>Anzianità di iscrizione per azionista</b>	<b>Somma di N. Azioni Scaglione<sup>12</sup></b>	<b>Somma di Diritti di voto</b>
<b>Finaid S.p.A.</b>	<b>28.215.519</b>	<b>56.431.038</b>
29/04/2018	7.514.846	15.029.692
07/08/2019	20.700.673	41.401.346
<b>Mario Carraro</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
28/04/2021	600.000	600.000
<b>Julia D. Koranyi Arduini</b>	<b>21.629.779</b>	<b>43.259.558</b>
15/11/2020	21.629.779	43.259.558
<b>Enrico e Tomaso Carraro (pro indiviso)</b>	<b>5.912.228</b>	<b>11.424.456</b>
29/04/2018	3.822.742	7.645.484
06/09/2020	1.689.486	3.378.972
28/04/2021	400.000	400.000
<b>Totale complessivo</b>	<b>56.357.526</b>	<b>111.715.052</b>

(f) Il voto maggiorato previsto in favore di Enrico Carraro, Tomaso Carraro, Finaid e JDKA, ad eccezione di quello relativo alle Azioni Da Non Conferirsi, verrà meno nel momento in cui – al raggiungimento della soglia del 95% del capitale cui è condizionata l'efficacia dell'Offerta ovvero al superamento della soglia del 90%, in caso di rinuncia a tale condizione (cfr. il

<sup>1</sup> Gli "scaglioni" identificano gruppi di Azioni per i quali è stata chiesta l'iscrizione al registro speciale nello stesso momento.

<sup>2</sup> Si sottolinea che la tabella evidenzia anche scaglioni con data di maturazione 28 aprile 2021, che non hanno ancora maturato il diritto alla maggiorazione del voto che decorrerà a partire da tale data; precisando che, coerentemente, tutte le percentuali di diritti di voto indicate nella presente Comunicazione non tengono conto di tali prossime maggiorazioni.

successivo paragrafo 3.5) – il Conferimento sopra descritto diverrà efficace posto che tale Conferimento (come già anticipato) rappresenta una cessione rilevante ai fini della perdita del diritto alla maggioranza.

(g) La Società può emettere azioni di categoria B (“**Azioni B**”), che non hanno diritto di voto né nell’assemblea ordinaria né nell’assemblea straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili.

(h) L’Emittente ha, in passato, emesso Azioni B ma alla data della presente Comunicazione non esistono Azioni B in circolazione essendo già state tutte convertite in Azioni ordinarie ai sensi delle applicabili norme statutarie.

### ***1.3.1 Soggetto controllante ai sensi dell’articolo 93 del TUF e soci rilevanti***

(a) Alla data della presente Comunicazione, Enrico e Tomaso Carraro (Persone che Agiscono di Concerto) controllano l’Emittente ai sensi dell’articolo 93 del TUF in quanto titolari – direttamente e attraverso Finaid (anch’essa Persona che Agisce di Concerto) – di n. 34.127.747 Azioni rappresentative del 42,81% del capitale sociale dell’Emittente cui spettano – essendo tutte Azioni a Voto Maggiorato – n. 67.855.494 diritti di voto pari al 51,23 della totalità dei diritti di voto esercitabili (la “**Partecipazione di Maggioranza**”).

(b) Secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del TUF, alla data della presente Comunicazione, oltre a Enrico e Tomaso Carraro (titolari della Partecipazione di Maggioranza anche attraverso Finaid), non vi sono altri azionisti titolari di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale dell’Emittente ad eccezione di JDKA (anch’ella Persona che Agisce di Concerto).

(c) Inoltre, sulla base delle informazioni messe a disposizione del pubblico, non risulta essere stata comunicata – ai sensi dell’articolo 122 del TUF – la sottoscrizione di alcun patto avente ad oggetto l’esercizio del diritto di voto nell’Emittente e nelle società che lo controllano.

### ***1.3.2 Azioni proprie***

Alla data della presente Comunicazione, l’Emittente è titolare di n. 2.626.988 Azioni pari al 3,30% del capitale sociale dell’Emittente.

## **2. PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA**

### ***2.1 Presupposti giuridici dell’Offerta***

L’Offerente ha assunto la decisione di promuovere l’Offerta, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, con determinazione dell’organo amministrativo del 28 marzo 2021.

### ***2.2 Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri dell’Offerente relativamente all’Emittente***

(a) L’Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell’Offerta e, conseguentemente, a ottenere il Delisting. Pertanto – al verificarsi dei relativi presupposti – l’Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni. L’Offerente ritiene che la quotazione in Borsa di Carraro non abbia permesso di valorizzare adeguatamente il gruppo a cui fa capo Carraro (il “**Gruppo Carraro**”). L’Offerente, pertanto, valuta necessario procedere ad una riorganizzazione dell’Emittente, finalizzata all’ulteriore rafforzamento dello stesso, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata.

(b) A seguito del perfezionamento dell'Offerta (ivi incluso l'eventuale adempimento dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o esercizio del diritto di acquisto ex articolo 111 del TUF), l'Offerente si propone di assicurare la stabilità dell'assetto azionario e la continuità manageriale necessarie all'Emittente per poter cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e crescita in Italia e all'estero, nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del *business* nel medio-lungo periodo.

(c) L'Offerente inoltre, successivamente al perfezionamento dell'Offerta, delibererà (e farà sì che l'Emittente delibere) la scissione di un ramo di azienda dell'Emittente stesso a favore dell'Offerente (nel seguito, la "**Scissione**") anche al fine di procedere al rimborso integrale del Finanziamento (come *infra* definito) facendo ricorso a parte della liquidità compresa nel predetto ramo di azienda. Una descrizione del perimetro del ramo d'azienda oggetto di Scissione sarà inclusa nel Documento di Offerta.

### **3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA**

#### ***3.1 Categorie e quantitativo delle Azioni oggetto dell'Offerta***

(a) L'Offerta ha ad oggetto complessive massime n. 21.331.916 Azioni ordinarie di Carraro, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, e rappresentative del 26,76% circa del capitale sociale dell'Emittente alla data della presente Comunicazione. Le Azioni oggetto dell'Offerta rappresentano la totalità delle Azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data della presente Comunicazione, dedotte:

- (i) le n. 55.757.526 Azioni di Carraro, rappresentative del 69,94% circa del capitale sociale dell'Emittente alla data della presente Comunicazione, di titolarità dei soci dell'Offerente (Enrico e Tomaso Carraro, Finaid e JDKA) che – come in precedenza illustrato – al perfezionamento dell'Offerta diverranno automaticamente di proprietà dell'Offerente (ad eccezione delle Azioni Da Non Conferirsi); e
- (ii) le n. 2.626.988 Azioni Proprie, rappresentative del 3,30% circa del capitale sociale dell'Emittente alla data della presente Comunicazione.

(b) Si precisa che il numero di Azioni oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, come definito al successivo paragrafo 3.4 e come eventualmente prorogato, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto acquistassero Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta nel rispetto della normativa applicabile. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell'Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

(c) Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

#### ***3.2 Corrispettivo unitario e controvalore massimo dell'Offerta***

(a) L'Offerente riconoscerà un Corrispettivo di Euro 2,40 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta.

(b) Il Corrispettivo si intende:

- (i) "*cum dividendo*" cosicché laddove il dividendo fosse pagato prima del pagamento del Corrispettivo dell'Offerta, quest'ultimo verrà decurtato dell'ammontare del dividendo;
- (ii) al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese, che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente.

(c) Qualsiasi imposta dovuta sulle plusvalenze o relativa all'adesione all'Offerta è a carico degli aderenti all'Offerta. Il Corrispettivo incorpora un premio del 1,27 % circa rispetto al prezzo ufficiale unitario di chiusura delle azioni ordinarie dell'Emittente registrato il 26 marzo 2021 (ultimo giorno di borsa aperta precedente la diffusione al mercato della presente Comunicazione), pari ad Euro 0,03 per azione ordinaria di Carraro (fonte: Borsa Italiana). I dati contenuti nella tabella che segue fanno riferimento alla data del 26 marzo 2021:

Azioni ordinarie			
Medie ponderate dei prezzi / periodi di riferimento:		Prezzo in Euro	(Sconto) / Premio del corrispettivo rispetto alle quotazioni
26/03/2021		2,37	1,27%
1 mese		2,15	11,88%
3 mesi		1,99	20,45%
6 mesi		1,83	31,26%
12 mesi		1,73	38,69%

(d) In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 2,40 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta, è pari a Euro 51.196.598 (l'“**Esborso Massimo**”).

### **3.3 Finanziamento dell'Offerta**

(a) L'Offerente dichiara ai sensi dell'articolo 37-bis del Regolamento Emittenti di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Corrispettivo dell'Offerta fino a concorrenza dell'Esborso Massimo.

(b) In particolare, prima della pubblicazione della presente Comunicazione, l'Offerente ha sottoscritto una *commitment letter*, comprensiva di un *long form term sheet* vincolante, con Banco BPM S.p.A., che disciplina i termini e le condizioni di un contratto di finanziamento c.d. bridge (il “**Finanziamento**”) che, *inter alia*, prevede:

- (i) la messa a disposizione dell'Offerente della garanzia di esatto adempimento a copertura dell'Esborso Massimo;
- (ii) che l'erogazione del Finanziamento in questione sia condizionata al verificarsi dello stesso evento dedotto come Condizione di Efficacia dell'Offerta descritta al successivo paragrafo 3.5 (che sarà anche condizione di efficacia dell'Aumento di Capitale e del Conferimento) ovvero all'intervenuta rinuncia a detta condizione, ove consentito e nei limiti di quanto previsto al successivo paragrafo 3.5; e
- (iii) il rimborso del Finanziamento – successivamente alla Scissione – con la liquidità complessivamente disponibile all'Offerente ad esito della Scissione stessa.

Il Finanziamento sarà negoziato e finalizzato prima dell'inizio dell'Offerta.

### **3.4 Periodo di Adesione**

(a) Il periodo di adesione dell'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”) sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una

durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di quaranta giorni di borsa aperta, salvo proroga.

(b) Si segnala che l'Offerta non sarà oggetto di riapertura dei termini di cui all'articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, in quanto, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40-bis, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti, in caso di perfezionamento dell'Offerta ricorrerà una delle seguenti circostanze:

- (i) qualora l'Offerta si perfezioni per effetto dell'avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta (cfr. il successivo paragrafo 3.5), al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) l'Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, tale da determinare il sorgere del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF come *infra* definiti (ossia almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente); ovvero
- (ii) qualora l'Offerta si perfezioni per effetto della rinuncia della Condizione di Efficacia da parte dell'Offerente (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) ricorrendo i presupposti del raggiungimento della Soglia Minima per la Rinuncia (cfr. il successivo paragrafo 3.5), al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) l'Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, tale da determinare il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (ossia superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente).

(c) Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta avverrà entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato (la "**Data di Pagamento**").

(d) Per tutto il periodo in cui le Azioni apportate all'Offerta resteranno vincolate a servizio dell'Offerta e, quindi, dalla data in cui l'azionista ha aderito all'Offerta sino alla Data di Pagamento, gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti alle Azioni (incluso – come sopra precisato – quello afferente il dividendo), ma non potranno cedere, in tutto o in parte le Azioni e, comunque, effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni stesse. Nel corso del medesimo periodo non saranno dovuti da parte dell'Offerente interessi sul Corrispettivo dell'Offerta.

### ***3.5 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata***

(a) L'Offerta è esclusivamente subordinata alla circostanza che le adesioni all'Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni tali da consentire all'Offerente di venire a detenere, eventualmente anche unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell'articolo 109 del TUF), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione, una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Condizione di Efficacia**").

(b) Inoltre, nel caso in cui la Condizione di Efficacia di cui sopra non dovesse verificarsi a chiusura del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile), l'Offerente potrà rinunciarvi, in tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio (e previo accordo con la banca finanziatrice) essendo in ogni caso inteso che l'Offerente fin d'ora dichiara che non rinuncerà alla Condizione di Efficacia laddove la percentuale raggiunta fosse pari o inferiore al 90% (la "**Soglia Minima per la Rinuncia**").



### ***3.6 Revoca delle Azioni di Carraro dalla quotazione***

#### ***3.6.1 Eventuale scarsità di flottante***

(a) Nel caso in cui, al termine dell'Offerta si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni di Carraro, anche tenuto conto dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle Azioni di Carraro dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**").

(b) Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni di Carraro. In caso di revoca delle Azioni di Carraro dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, i titolari di tali Azioni che non abbiano aderito all'Offerta (salvo quanto indicato nei successivi paragrafi 3.6.2 e 3.6.3) saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

#### ***3.6.2 Obbligo di acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF***

(a) Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato), l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente e l'Offerente rinunciasse alla Condizione di Efficacia come indicato al paragrafo 3.5(b), l'Offerente dichiara sin d'ora, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente.

(b) In tale circostanza, l'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (l'**"Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF"**), gravante solidalmente sull'Offerente e sulle Persone che Agiscono di Concerto, sarà adempiuto dall'Offerente ad un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell'Offerta. L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF nel rispetto della normativa applicabile.

(c) Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, a norma dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo al giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.

(d) Pertanto, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (fermo quanto indicato nel successivo paragrafo 3.6.3), saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento e non potranno esercitare il diritto di recesso una volta che l'Emittente procedesse alla successiva Scissione.

### ***3.6.3 Obbligo di acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF***

(a) Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore o pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquisto per le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**").

(b) Il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta e/o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (a seconda dei casi).

(c) L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l'**"Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF"**), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

(d) Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell'Offerta.

(e) L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel rispetto della normativa applicabile. Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto delle Azioni e dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

### ***3.7 Mercato sul quale è promossa l'Offerta***

(a) L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni dell'Emittente sono quotate esclusivamente sul MTA ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.

(b) L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta ad *U.S. Persons*, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

(c) Il Documento di Offerta non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta ad *U.S. Persons*, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni, o a soggetti residenti negli Altri Paesi.

(d) Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

(e) L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

### ***3.8 Modifiche all'Offerta***

Nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Offerta entro il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione. Qualora l'Offerente eserciti il diritto di apportare modifiche all'Offerta l'ultimo giorno a sua disposizione (*i.e.* il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione), la chiusura del Periodo di Adesione non potrà avvenire in un termine inferiore a 3 giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione delle modifiche apportate in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.

## **4. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA**

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

## **5. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA**

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.carraro.com/it](http://www.carraro.com/it) e sul sito internet del Global Information Agent.

## **6. INTERMEDIARIO INCARICATO E GLOBAL INFORMATION AGENT**

L'Intermediario Incaricato ed il Global Information Agent verranno individuati nel Documento di Offerta.

## **7. CONSULENTI DELL'OPERAZIONE**

L'Offerente è assistito da Equita SIM S.p.A., in qualità di advisor finanziario, da LMS Studio Legale in qualità di consulente legale e da Malguzzi e Associati come consulente fiscale. La signora Julia Dora Koranyi Arduini è stata assistita da Gianni & Orioni.